

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-532 del 05/02/2021
Oggetto	Bonifica Siti Contaminati, Dlgs 152/06 e s.m.i, DM 31/15. Progetto Unico di Bonifica, procedura "EG Italia Spa", sito "EG - PBL 106790", Via San Donato ang. Via dell'Artigiano, BOLOGNA. Autorizzazione. Proponente: EG Italia Spa
Proposta	n. PDET-AMB-2021-547 del 04/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Oggetto:

Bonifica Siti Contaminati, Dlgs 152/06 e s.m.i, DM 31/15. Progetto Unico di Bonifica, procedura "EG Italia Spa", sito "EG - PBL 106790", Via San Donato ang. Via dell'Artigiano, BOLOGNA. Autorizzazione.

Proponente: EG Italia Spa

IL RESPONSABILE S.A.C. DI BOLOGNA

Decisione:

1. Approva il Progetto Unico di Bonifica presentato, consistente in **Progetto Unico di Bonifica (agli atti PG_2020_144974)**, in conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi del **11/11/2020** (agli atti con **PG/2021/16065**);
2. Impartisce le seguenti prescrizioni:
 - Le operazioni di bonifica dovranno svolgersi in conformità al progetto approvato;
 - Tutte le operazioni di campo inerenti la presente procedura dovranno essere preventivamente comunicate;
 - L'esecuzione delle operazioni di campionamento dovrà essere concordate preventivamente con ARPAE Servizio Territoriale di Bologna.
3. Comunica che l'Analisi di Rischio approvata conserva validità in conformità al modello concettuale determinato, le cui eventuali variazioni comporteranno la necessità di una rivalutazione delle condizioni ambientali del sito;
4. Comunica che, ai fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica, la presente autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente;
5. Approva la durata prevista per il completamento dell'intervento in 36 mesi;
6. Dispone che la durata della presenta autorizzazione corrisponda alla durata delle operazioni di

bonifica così come previste da progetto e comunque, negli sviluppi del medesimo progetto, fino al raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

7. Approva il budget di progetto in Euro 180.560 (centoottantamila cinquecentosessanta/00) comprensivo del 22% di IVA;
8. Le garanzie finanziarie sono poste pari al 50% del budget di progetto comprensivo del 22% di IVA, corrispondenti ad Euro 90.280.00 (novantanovemila trecentootto/00);
9. In merito alle garanzie finanziarie emana le seguenti disposizioni:
 - La garanzia finanziaria dovrà essere prestata entro 45 giorni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo per consentire di dare corso agli interventi di bonifica con adeguata tempestività. L'efficacia del provvedimento autorizzativo è condizionata alla preventiva prestazione ed accettazione della garanzia finanziaria.
 - La garanzia finanziaria va prestata a beneficio del Comune di BOLOGNA a copertura dell'attuazione dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale, sulla base di quanto disposto dall'art. 242 c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - Ai fini della costituzione della garanzia finanziaria il Proponente dovrà utilizzare il modello inserito a pag. 63 della Delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 21/12/2015 (Integrazione e modifiche alla D.G.R. n. 1017/2015 relativa all'approvazione della *"Linea Guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da parte dei soggetti proponenti interessati"*);
 - Detta garanzia potrà essere prestata secondo una delle seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 c. 1 lett. c del D.Lgs. n. 481/1992;
 - polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di

stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

- La garanzia finanziaria dovrà avere una durata pari alla durata dell'autorizzazione e comunque, trascorsi i termini previsti di durata dell'intervento, dovrà prevedere il rinnovo automatico di un ulteriore anno, da ripetersi fino all'emissione del certificato di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

10. Dà atto dell'effettuazione del pagamento spese istruttorie pertinenti;

11. Dà indicazione all'Amministrazione Comunale di apportare le opportune informazioni ambientali negli adeguati strumenti urbanistici;

12. Dispone la trasmissione del presente atto al proponente EG Italia Spa, ai soggetti interessati e agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi.

Motivazione:

Il Progetto Unico di Bonifica è relativo al PV carburanti identificato dal codice PVF n. 4410, PBL 106790, sito a Bologna (BO), in via San Donato. Il sito è stato interessato da attività di indagine ambientale. Come si evince dagli esiti delle analisi chimiche effettuate sui campioni di terreno prelevati, non sono stati riscontrati superamenti delle CSC di riferimento e dei limiti ISS recepiti dal DM 31/2015 per i parametri di riferimento e, pertanto, non è stata individuata alcuna sorgente secondaria di contaminazione nel terreno insaturo superficiale e profondo.

Nel corso dei monitoraggi delle acque sotterranee effettuati da ottobre 2016 ad agosto 2020 sono stati riscontrati alcuni superamenti delle CSC e dei limiti ISS recepiti dal DM 31/2015 per i parametri di riferimento nei piezometri MW1, MW2, MW3, MW4, MW5, MW6; pertanto la falda acquifera è stata considerata sorgente secondaria di contaminazione.

Nel periodo compreso tra dicembre 2018 e agosto 2019 sono state eseguite 4 campagne di monitoraggio dei soil gas secondo quanto prescritto con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-1553 del 29/03/2018 di approvazione della prima Analisi di Rischio sito-specifica .

Sulla base dei risultati delle suddette campagne di monitoraggio si è proceduto a rielaborare una revisione dell'Analisi di Rischio in modalità diretta a partire dalle concentrazioni rilevate nei soil gas sulla base del modello concettuale aggiornato (Capitolo 7).

La valutazione di rischio restituisce risultati entro i limiti previsti.

Le non conformità rilevate riguardano le concentrazioni misurate al POC per la tutela della risorsa idrica.

A seguito delle informazioni relative alla geologia del Sito, alla tipologia e distribuzione areale della contaminazione, valutando inoltre le differenti tipologie di bonifica applicabili, per la bonifica del Sito è stata individuata in una **prima fase la tecnologia ISCO (Ossidazione chimica in situ)** per passare nella **seconda fase di bonifica alla tecnologia di Biosparging** al fine di promuovere la biodegradazione dei contaminanti presenti in fase disciolta.

È stata dunque presentata l'ubicazione dei punti di iniezione e la configurazione dell'impianto BS come dettagliato al Capitolo 10.

In un'ottica di maggior sostenibilità ambientale si propone fino all'avvio delle attività di bonifica di sostituire le attuali attività di Messa in Sicurezza consistenti in spurghi forzati con l'installazione di calze contenenti composti a lento rilascio d'ossigeno nel POC MW1 e nel piezometro esterno MW6.

Una volta avviati gli interventi di bonifica gli interventi di messa in sicurezza con autospurgo saranno sospesi, sia per non interferire con l'ossidazione chimica nella prima fase, sia in considerazione del fatto che durante la Fase 2 l'ossigenazione continuamente indotta nelle acque sotterranee dall'impianto di BS eserciterà anche la funzione di barriera reattiva per la contaminazione presente in fase disciolta.

Al fine di verificare l'andamento dell'intervento di bonifica, sono state proposte attività di monitoraggio periodico per verificare le modalità di funzionamento dell'impianto e la qualità delle acque sotterranee.

Si considera ipotizzabile una durata della bonifica pari a 36 mesi dall'avvio della prima fase. Tuttavia, una maggiore conoscenza della durata effettiva dell'intervento sarà possibile solo dopo i primi 12 mesi a partire dall'avvio.

In considerazione di quanto sopra la Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole all'approvazione del Progetto Unico di Bonifica.

Termine e autorità a cui si può ricorrere:

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

Comunicazione:

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale. Con determina DDG n.113/2018, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, è stato conferito alla Dr.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'ARPAE-S.A.C. di Bologna.

La Responsabile dell'ARPAE S.A.C. di Bologna

Dr.ssa Patrizia Vitali

*firmato digitalmente⁵ ai sensi del codice di
amministrazione digitale*

⁵ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12/12/93 e l'art. 3 bis – c. 4 bis – del "Codice dell'Amministrazione Digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.